

## BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin  
Dottore Commercialista  
Margherita Cabianca  
Dottore Commercialista  
Francesca Gardellin  
Dottore Commercialista  
Viviana Pigal  
Dottore Commercialista

Padova, 23 dicembre 2020

**A tutti i Clienti**

**Loro sedi**

Dott.ssa Nicla Pirro  
Dottore Commercialista  
Dott. Marcello  
Ruggieri  
Dottore Commercialista

***Circolare n. 41 del 2020***

### ***Premessa***

Dott.ssa Alessia  
Bettin  
Dott. Enrico Lanza

Dall'1 gennaio 2021 il Regno Unito (UK) diventerà Stato extra-UE a tutti gli effetti. Le cessioni di beni non saranno più considerate operazioni intracomunitarie, bensì cessioni all'esportazione, mentre gli acquisti parimenti, cesseranno di essere acquisti intracomunitari, divenendo importazioni di beni. I servizi non saranno più soggetti alla procedura di "integrazione", ma si applicherà l'inversione contabile tramite l'emissione di autofattura.

Of counsel

Legali  
Avv. Majla Genero  
FORO DI PADOVA  
Avv. Evelyne  
Povoleri  
FORO DI PADOVA  
Avv. Roberto  
Carfagna  
FORO DI VICENZA  
Avv. Paola Alfonsi  
FORO DI PADOVA  
Avv. Agostino  
Cacciavillani  
FORO DI PADOVA

Ad oggi lo spettro di un "no deal" nei rapporti tra l'Unione europea e il Regno Unito sembra essere sempre più vicino e, a meno di un accordo politico dell'ultima ora, tale situazione dovrebbe portare alla mancata previsione di un accordo commerciale.

Risk manager  
Dott. Francesco  
Filippi  
Andrea Filippi


L'uscita del Regno Unito è già avvenuta l'1 gennaio 2020 e le regole sono state fissate con l'accordo di recesso del 2019. Tale accordo prevede un periodo transitorio che non essendo stato prorogato terminerà il 31 dicembre 2020. In questo contesto l'assenza di un accordo di natura commerciale avrà degli effetti soprattutto per le imprese e per gli scambi di beni e servizi tra le due parti. In particolare, l'effetto più significativo è costituito dall'applicazione reciproca dei dazi sulle merci che saranno importate in UK dall'UE e viceversa.

Associazione  
Professionale  
P.zza A. De Gasperi  
45/A  
35131 Padova  
Telefono +39 049  
664488  
Telefax +39 049  
650690

Ciò premesso, in vista della scadenza del periodo transitorio al 31.12.2020, si riporta una carrellata delle imminenti e principali conseguenze della Brexit, invitando i Clienti a prendere contatto con lo Studio per l'esame e l'approfondimento di particolari casistiche e i relativi aspetti fiscali e doganali.

C.F./P.IVA  
03876650288

e-mail  
[segreteria@balineassociati.it](mailto:segreteria@balineassociati.it)



### *Vendite in corso al 31.12*

L'art. 51 dell'accordo di recesso (2019/C 66 I/01) prevede che se la spedizione/trasporto dei beni:


- ha avuto inizio prima della fine del periodo transitorio da un paese Ue al Regno Unito (e viceversa), ma si conclude successivamente (2021), l'operazione resta una cessione o un acquisto intracomunitario a seconda della prospettiva. La merce deve essere tuttavia presentata in dogana, la quale può chiedere la prova della data d'inizio del trasporto (faranno fede i relativi documenti);
- ha inizio del trasporto nel 2021, ma sono state emesse fatture anticipate nel 2020 è da ritenersi che se al momento di emissione della fattura è già noto che l'invio del bene avverrà nel 2021, il titolo di non imponibilità sia quello della futura esportazione (art. 8, D.p.r. 633/72 e non art. 41, D.l. 331/93), nel presupposto che la fattura anticipata condivide la natura dell'operazione che verrà effettuata. All'atto dell'esportazione, oltre alla documentazione richiesta dalla disciplina doganale, andranno presentate le fatture già emesse e quella di saldo (ris. 525446/1975 e 125/1998).

Ricordiamo che, a regime, diversamente dalle cessioni intracomunitarie, incassare un acconto per un'esportazione obbliga all'emissione della fattura per il relativo importo.

### *Operazioni triangolari*

Dal 2021 è necessario prestare particolare attenzione anche alle operazioni triangolari:

- se il promotore inglese acquista beni in Italia con consegna diretta, a cura del fornitore nazionale, al cliente del promotore in altro paese Ue, si ricade nelle operazioni triangolari con intervento di soggetto extra-Ue e il cedente residente deve applicare l'Iva italiana (circ. n. 13/1994).



Una triangolazione “comunitaria” è possibile solo se il promotore (extra-Ue) nomina un rappresentante fiscale in uno Stato membro, non essendo più possibile ricorrere all’identificazione diretta, ammessa solo per gli operatori Ue.

- a ruoli invertiti, la merce proveniente dal Regno Unito formerà oggetto d’importazione e non si applicherà più il *reverse charge*.

Al di là delle formalità doganali, ciò implica il versamento in dogana dell’Iva all’importazione o, in alternativa, il consumo di plafond se il soggetto è esportatore abituale.

### *Lavorazioni dei beni*

Anche la movimentazione di beni a scopo di lavorazione sarà più complessa. Si pensi al caso dell’operatore nazionale che invia beni in un laboratorio inglese per l’esecuzione di un trattamento. Il servizio del prestatore UK, verosimilmente ultimato all’atto della reimportazione, sarà già stato autofatturato da parte del committente residente.

In tal caso, al momento dell’arrivo dei beni in Italia occorrerà far constare alla dogana che l’imponibile della lavorazione è già stato assoggettato a imposta e che, pertanto, oltre a dedurre dal valore dei beni reimportati (soggetto all’Iva all’importazione) quanto dichiarato all’atto della temporanea esportazione (regime di perfezionamento passivo), va anche sottratta dall’Iva calcolata in dogana quella assolta con autofattura (circ. 37/E/2011 e nota dogane 54819/2011).

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento e porgiamo distinti saluti.

*Balin & Associati*